

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE
DEL TERZO SETTORE AL GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO
INFANZIA E ADOLESCENZA DEL COMUNE DI PALERMO**

PREMESSA

Il presente Regolamento nasce per facilitare l'esercizio della funzione di Rappresentante del Terzo Settore al Gruppo Tecnico di Coordinamento Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo, in attuazione degli orientamenti individuati dalla Legge 285/97 e dalla Legge 328/2000. E', altresì, il frutto di un percorso pluriennale di sperimentazione di forme attive di coinvolgimento del Terzo Settore nelle politiche sociali cittadine, con specifico riferimento alle strategie volte alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi.

Durante il suddetto percorso sono stati individuati punti di forza ed elementi di criticità, che permettono, oggi, di programmare e formalizzare linee-guida, che consentano, per il prossimo futuro, di rendere efficace ed efficiente il sistema della partecipazione e del pieno esercizio del ruolo consultivo del Terzo Settore rispetto agli organi politici e alle istituzioni.

Come già richiamato, tale ruolo è esplicitamente previsto dalla Legge 285/97, laddove indica che gli Enti Locali devono assicurare la partecipazione del privato sociale nella definizione dei piani di intervento, e dalla Legge 328/2000, che prevede all'art.1 comma 4, che "gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscano ed agevolino il ruolo del terzo settore (ONLUS, cooperative, associazioni, enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato, organizzazioni di volontariato, confessioni religiose con le quali siano stati stipulati accordi da parte dello Stato), nella programmazione e nella gestione del sistema integrato di intervento e servizi sociali". Tale formulazione della norma ha, peraltro, dei punti di contatto con quanto indicato nella legge sulle autonomie locali relativamente alla promozione e partecipazione di tutte le forme associative e nella Legge costituzionale 3/2001 inerente le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana.

La normativa prevede, pertanto, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella co-progettazione dei servizi e nella realizzazione concertata degli interventi; spetta al Terzo Settore rintracciare le forme più efficaci per svolgere tale ruolo.

La valutazione della sopra citata pluriennale esperienza di lavoro di rete e della precedente rappresentanza al Gruppo Tecnico di Coordinamento Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo degli enti del Terzo Settore, confermano come questo costituisca un mondo eterogeneo e complesso, le cui diverse *anime* sono accomunate da principi-cardine: la finalità sociale, la produzione di beni comuni relazionali e l'approccio partecipativo *in primis*, ma anche la capacità di intercettare le domande sociali di un territorio e di individuare e formulare le risposte da offrire. Tali principi rendono gli enti del Terzo Settore attori protagonisti della programmazione partecipata.

Il Terzo Settore è un soggetto autonomo delle dinamiche della società, con cultura, operatività, funzioni e ruoli sociali specifici; l'esercizio di questi ultimi risulta realmente capace di incidere, dal punto di vista politico, solo se vi sono una reale coesione ed una strategia comune alla base.

In tal senso, il presente Regolamento costituisce una risposta operativa rispetto ad una fondamentale premessa di base, ovvero la convinzione che una rappresentanza unitaria del Terzo Settore sia *conditio sine qua non* per la crescita dell'identità e del ruolo politico dello stesso.

FINALITA'

La finalità principale del presente Regolamento risiede nel valorizzare, promuovere e favorire un effettivo coinvolgimento del Terzo Settore nei processi di programmazione, elaborazione, realizzazione e valutazione degli interventi rivolti a bambini e ragazzi, attivati nella Città di Palermo, nel rispetto della funzione consultiva attribuita dalla normativa vigente e in sinergia con i soggetti istituzionali responsabili dei suddetti processi.

Regolamentare lo svolgimento del ruolo di rappresentante del Terzo Settore ha, dunque, lo scopo di dare un senso ed un contenuto concreto e condiviso ad una funzione cruciale, che va inserita in un sistema e in una cornice metodologica che rendano giustizia alla maturità e all'esperienza degli enti.

Obiettivo fondamentale del presente Regolamento è far sì che la funzione di rappresentante si basi su regole chiare e condivise, tali da favorire che i processi, che la rappresentanza stessa genererà, siano ampiamente partecipati e diano esiti concreti.

Il Regolamento ha la funzione di rafforzare il mandato riconosciuto, derivante dalle elezioni dei rappresentanti; è finalizzato a potenziare, attraverso lo strumento della rappresentanza, la qualità delle relazioni tra i soggetti del Terzo Settore, valorizzando le differenze tra gli stessi, traducendole in ricchezza e potenziando gli elementi comuni. Si propone di dare agli enti del Terzo Settore la dignità che è loro propria, in virtù della natura che li caratterizza e della funzione che svolgono; di dare visibilità ed utilizzare al meglio le competenze espresse dagli enti, favorendo una conoscenza reciproca, presupposto di un reale lavoro di rete.

Il Regolamento mira a garantire l'impegno dei rappresentanti eletti nel favorire l'elaborazione di un metodo di confronto e di regole condivise nei rapporti tra gli enti, che consentano agli stessi di apparire come un *corpo unico* nel rapporto con le istituzioni e gli organi della politica.

L'impegno che gli Enti del Terzo Settore mostrano, attraverso l'elezione di una rappresentanza unitaria, si connota, infatti, come un segno concreto di coesione, collaborazione e condivisione delle responsabilità, alla cui base si collocano la conoscenza reciproca e l'integrazione delle differenze, lungi dal perseguire un annullamento delle stesse; rappresenta la volontà di agire con lealtà e coerenza con le decisioni comuni.

La regolamentazione della funzione di rappresentanza intende costituire una garanzia rispetto al fatto che i processi di confronto e decisione condivisa, di sintesi dei differenti contributi, tengano conto delle diverse identità, appartenenze e sensibilità.

ART. 1 – COMPITI E DOVERI DEI RAPPRESENTANTI

I rappresentanti, nella cornice delle sopra esposte finalità, si impegnano a rispettare - e far rispettare - il presente Regolamento in ogni suo aspetto e a svolgere la propria funzione, in modo tale da favorire un effettivo coinvolgimento di tutti gli enti del Terzo Settore, facendosi portavoce delle loro istanze e del loro punto di vista con le istituzioni e i referenti politici, per l'intera durata del loro mandato.

Nello specifico, si impegnano a:

- mettere a disposizione degli enti rappresentati le proprie competenze e la propria esperienza;
- tradurre in comportamenti i principi della partecipazione, della democrazia e della cittadinanza attiva;
- potenziare la cultura dei diritti dei bambini e dei ragazzi e a favorire la traduzione della stessa in interventi e servizi concreti;
- essere presenti in tutte le occasioni alle quali sono chiamati a partecipare in rappresentanza degli enti del Terzo Settore;
- porre in essere tutte le attività necessarie a favorire la piena ed attiva partecipazione degli enti rappresentati e a perseguire gli obiettivi condivisi;
- prevedere momenti di incontro e iniziative utili al perseguimento delle sopra citate finalità, adottando sistemi di comunicazione/informazione e modalità (logistiche, relative a tempi ed orari, etc.) che favoriscano la presenza dei referenti degli enti rappresentati;
- predisporre quanto necessario per la trattazione delle tematiche di volta in volta discusse dal Gruppo Tecnico Interistituzionale di Coordinamento, ponendo in essere consultazioni preliminari e successive sulle stesse;
- adottare, nei rapporti con gli enti rappresentati e con i referenti istituzionali, un atteggiamento caratterizzato da correttezza e spirito costruttivo, libero da pregiudizi relativi alle appartenenze e alle specificità degli stessi;
- valorizzare le differenze tra gli enti rappresentati, facendo sì che diventino un valore aggiunto, e tutelare l'identità degli stessi e del Terzo Settore nel suo complesso;
- elaborare e mettere in atto un sistema di comunicazione che consenta di confrontarsi e raccogliere le opinioni, i punti di vista e i suggerimenti degli enti rappresentati, facendone una sintesi e comunicandola agli stessi;
- elaborare documenti riportanti i processi di partecipazione e consultazione (verbali, relazioni, note ufficiali, etc.), al fine di rendere chiara e trasparente la comunicazione e

l'informazione e di costruire una memoria storica di tali processi, che vada oltre la durata del mandato dei singoli rappresentanti eletti;

- intervenire su problematiche attinenti al proprio ruolo di rappresentante unitario del Terzo Settore e costruire e mantenere relazioni che non ledano né oltrepassino tale ruolo e indipendentemente dalla propria *appartenenza* ad un ente o a una parte politica;
- non prendere parte alla formulazione di giudizi e valutazioni su questioni in cui è coinvolto l'ente di appartenenza del rappresentante stesso;
- promuovere il confronto, anche nel caso di situazioni conflittuali, ricercando soluzioni rispettose delle diverse parti;
- rimettere il proprio mandato nel caso in cui si verificano condizioni ostative alla presenza e all'impegno sistematico, o vengano meno i requisiti richiesti;
- effettuare, con modalità formali, un passaggio di consegne, al termine del mandato, in modo da consentire un'efficace sostituzione, senza interrompere il perseguimento degli obiettivi comuni.

Ognuno dei due rappresentanti eletti si impegna, inoltre, a confrontarsi con lealtà e trasparenza con l'altro, adottando un atteggiamento di supporto e critica costruttiva, di *supervisione reciproca*, confrontandosi sui processi che si svolgono e raccordandosi operativamente per l'adempimento dei compiti previsti dalla rappresentanza.

Oltre agli incontri e ai momenti di confronto che saranno stabiliti in itinere, sulla base delle esigenze che si presenteranno, i due rappresentanti organizzeranno un'assemblea plenaria almeno una volta all'anno, finalizzata a discutere i temi più significativi e presentare un report sul proprio operato.

L'assemblea plenaria potrà essere convocata, in via straordinaria, anche dagli enti rappresentati, i quali in numero minimo di dieci ne potranno la convocazione attraverso i due rappresentanti. Tali assemblee straordinarie potranno essere indette per la discussione di temi particolari o per trattare eventuali indempienze dei rappresentanti stessi.

Gli enti rappresentati che non partecipano a tre assemblee perdono il diritto di voto e la possibilità di proporre candidati eleggibili nelle successive elezioni.

I consorzi e le associazioni di associazioni possono partecipare in forma singola o come associati ai lavori dell'Assemblea.

Nella prospettiva di facilitare l'organizzazione del confronto e la partecipazione, il Comune metterà a disposizione mezzi e sede di rappresentanza del Terzo Settore.

ART. 2 – REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI

I rappresentanti devono, innanzitutto, possedere un'esperienza associativa significativa nei vari ambiti degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza e caratteristiche personali e professionali che consentano di dare concreta attuazione ai principi della rappresentanza unitaria del Terzo Settore. A tal fine, nel momento della candidatura, gli aspiranti

rappresentanti devono essere indicati da dieci enti, che ne garantiscano le qualità umane, le competenze, la rappresentatività e l'adeguatezza al ruolo.

Nello specifico, i rappresentanti devono avere un'esperienza almeno quinquennale nel settore dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Nei loro confronti non deve sussistere alcuna delle condizioni di esclusione a rapporti con la pubblica amministrazione previste all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e non devono essere destinatari di provvedimenti definitivi o procedure in corso ostative all'assunzione di pubblici contratti, ai sensi della L. n. 55/90 (antimafia) e ss. modifiche e integrazioni.

Non devono essere in atto le condizioni di cui all'art. 11 del D.L. vo 358/92 ed all'assenza di procedure penali pendenti al riguardo.

L'elezione di due rappresentanti, un uomo e una donna, avviene non soltanto nel rispetto del principio delle pari opportunità, ma anche al fine di esprimere una pluralità dei punti di vista.

Considerata la presenza, all'interno del Terzo Settore, di una significativa varietà di enti, che pongono in essere - pur nella cornice delle azioni rivolte all'infanzia e all'adolescenza - interventi differenti, di molteplici esperienze significative e di spessore, di professionalità e competenze di rilievo, è opportuno garantire l'alternanza dei soggetti, e degli enti di appartenenza, titolari del ruolo di rappresentante. Per tali ragioni, un rappresentante potrà svolgere, se rieletto, fino ad un massimo di due mandati.

ART. 3 – DURATA IN CARICA

Il mandato dei rappresentanti avrà durata di tre anni, periodo congruo all'efficace esercizio del mandato.

Al termine di tale mandato si procederà a nuove elezioni a scrutinio segreto.

ART. 4 - DOVERI DEGLI ENTI RAPPRESENTATI

I doveri degli enti rappresentati, oltre a costituire condizione necessaria per il buon funzionamento del sistema, garantiscono che lo strumento della rappresentanza unitaria sia sinonimo di protagonismo degli enti rappresentati, non di disimpegno e delega. In tale prospettiva, gli enti rappresentati si impegnano a:

- sostenere i rappresentanti per l'intera durata del loro mandato, esercitando una funzione di stimolo, offerendo spunti di riflessione, fornendo informazioni e suggerimenti utili allo svolgimento della loro funzione, portando osservazioni e critiche costruttive;
- mettere a disposizione di tutti risorse e competenze, contribuendo attivamente al perseguimento degli obiettivi condivisi;
- garantire la partecipazione alle attività comuni e ai momenti di confronto di referenti che possano effettivamente rappresentare l'ente, la cui presenza sia assidua e continua e che siano in grado di prendere decisioni per l'ente stesso;

- collaborare all'efficacia dei processi di comunicazione, informandosi costantemente su quanto di interesse comune, utilizzando recapiti istituzionali adeguati e costituendo interlocutori reperibili;
- esprimere idee e opinioni con modalità caratterizzate da chiarezza e rispetto;
- fornire i *feedback* adeguati agli obiettivi comuni e risponderti alla tempistica, di volta in volta da questi dettata;
- impegnarsi nei processi di partecipazione, animati dalla convinzione che gli stessi costituiscano un vantaggio e rappresentino l'aspetto operativo di una prospettiva di appartenenza, non solo al proprio ente, ma alla realtà del Terzo Settore.

Al fine di contribuire attivamente alle attività collettive, ogni ente rappresentato mette a disposizione per un anno una persona che svolga funzione di segretario.

ART. 5 – REFERENTI TERRITORIALI – RUOLI E FUNZIONI

E' istituita la figura del referente territoriale.

I referenti territoriali, eletti in numero di 8, uno per ciascuna delle Circoscrizioni in cui è articolato il territorio cittadino, avranno il compito di facilitare le comunicazioni con gli enti che hanno sede nelle otto aree territoriali del Comune, utilizzando la loro conoscenza diretta di tali realtà e facendo leva sulla condivisione delle specificità dei contesti di appartenenza.

I referenti territoriali supporteranno i rappresentanti del Terzo Settore nello svolgimento delle funzioni di coordinamento del sistema di partecipazione e confronto, nelle forme che, di volta in volta, verranno individuate, al fine di potenziare l'efficacia dei processi.

ART. 6 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si intende assunto in via sperimentale per un tempo di tre anni, coincidente con la durata del mandato dei rappresentanti, considerata la natura *sperimentale* della nuova forma di rappresentanza, collegialmente discussa e attuata.

Successivamente l'assemblea del Terzo Settore avvierà un processo di valutazione degli esiti della fase sperimentale e valuterà se procedere ad eventuali rimodulazioni.